

U.O.C. Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale - Direttore Dott. Rossella DI MARZIO
U.O.C. Amministrazione del personale - Direttore Dott. Luigi FRANCIOTTI
Tel. 0861 420.234 /231 / 055/ 415 /259 - Fax.0861420233
E.mail: risorse.umane@aslteramo.it
PEC : risorse.umane@pec.aslteramo.it
Allegati N. ___

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna



Prot. n.0016813/24 del 23/02/2024

TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

OGGETTO: Circolare sull'applicazione dell'art. 1, comma 359 della L. 197/2022 in merito al riconoscimento del congedo parentale all'80%.

La Legge di Bilancio 2024, all'articolo 1, comma 179, modifica l'art. 34 del d.lgs. 151/2001 introducendo importanti novità in materia di congedo parentale.

La nuova misura di sostegno riconosce, ai lavoratori che rientrano dalla maternità obbligatoria dopo il 31.12.2023, la possibilità di fruire, nell'anno 2024, di una mensilità di congedo parentale indennizzata all'80% che subirà un decremento al 60% nel 2025.

Nello specifico, l'art 34 del D. Lgs 151/2001, nel prevedere l'indennizzo per i periodi di fruizione di congedo parentale, eleva nel limite massimo di un mese l'indennità di congedo all'80 % qualora fruita entro il sesto anno di vita del bambino.

Considerata la deroga migliorativa della contrattazione collettiva nazionale, che riconosce il primo mese di congedo parentale retribuito per intero, si dispone che l'innalzamento della misura pari all'80% della retribuzione risulterà applicabile per un solo mese da fruire secondo le modalità sopra richiamate.

Per quanto sopra si ribadisce che:

- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;



- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;

- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi);


- il riconoscimento dell'indennità in misura pari all'80% della retribuzione (in sostituzione dell'indennità al 30%), spetta solo se richiesta entro il sesto anno di vita del bambino e qualora vengano rispettate le condizioni normative disposte dall'art 34 comma 1 del D.lsg 151/2001.

A partire dal mese di Marzo 2024 le richieste a qualsiasi titolo relative alla maternità (interdizione, astensione obbligatoria, congedo parentale, interdizione dal lavoro post-partum fino a sette mesi, congedo paternità obbligatorio ecc) dovranno essere inoltrate a mezzo e-mail all'ufficio rilevazione presenze della sede di servizio di appartenenza per i dovuti caricamenti e al seguente indirizzo e-mail maternita@aslteramo.it per la stesura dei provvedimenti di competenza.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Dei Giudici - Dott.  Gianpiero Di Valentino

IL DIRETTORE UOC PIANIFICAZIONE
DINAMICHE SVILUPPO DEL PERSONALE
Dott.ssa  Rossella Di Marzio

IL DIRETTORE DELLA UOC AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE
Dott.  Luigi Franciotti